

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6445 DEL 20/06/2018

OGGETTO:

Concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Regione Umbria (Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27). Assegnazione sedi in seguito al primo interpello.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; **Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012 n. 27 recante "*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica*, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", come modificato dall'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 2017, n. 19 e dall' art.1, comma 163, della L. 4 agosto 2017, n. 124;

Visto l'art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. 06 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni con L. 7 agosto 2012 n. 135 che, formalizzando l'accordo raggiunto tra il tavolo tecnico interregionale della farmaceutica ed il Ministero della Salute, sancisce che quest'ultimo, a proprie spese, realizzi una Piattaforma tecnologica ed applicativa unica da mettere a disposizione sia delle Regioni per lo svolgimento delle procedure relative al

concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui al soprarichiamato art. 11 del D.L. 24/01/2012 n. 1 sia dei candidati per la loro partecipazione al concorso; **Visti:**

- il R.D. 27.7.1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie.);
- la Legge 8 marzo 1968 n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
- il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2.4.1968, n. 475);
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico):
- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Vista, inoltre, la L.R. 9 aprile 2015, n. 11, e ss. mm. ii. (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), con particolare riguardo alle disposizioni recate dal Capo IV – "*Norme inerenti le farmacie*" che disciplina le rispettive competenze in materia dei Comuni e delle ASL;

Richiamate le seguenti proprie Determinazioni Dirigenziali:

- n. 1456 del 13/03/2013, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria Serie Avvisi e Concorsi
 n. 13 del 19/03/2013, con cui è stato emanato il Bando di concorso pubblico regionale
 straordinario per soli titoli per l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova
 istituzione disponibili per il privato esercizio nella Regione Umbria, ed in particolare i
 seguenti articoli del bando:
 - l'art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;
 - l'art. 11, che disciplina l'assegnazione delle sedi farmaceutiche;
 - l'art. 12, recante "cause di esclusione dalla graduatoria";
 - l'art. 13, che ai fini dell'"accertamento dei requisiti" dispone che "in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera";
- n.11 del 03/01/2017, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria Serie Avvisi e Concorsi n.3 del 17/01/2017, con cui è stata approvata la graduatoria unica definitiva del suddetto concorso pubblico straordinario;
- n. 4010 del 24/04/2018, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria Serie Avvisi e Concorsi
 n. 22 del 08/05/2018, con cui è stato aggiornato l'elenco delle suddette 39 sedi farmaceutiche ed è stato stabilito di procedere all'interpello dei vincitori;

Dato atto che nella precitata Determinazione n. 4010/2018, affinché le opzioni dei singoli candidati in sede di interpello fossero rese pienamente consapevoli, è stata data evidenza delle sedi *sub judice*, come risultanti in base a quanto comunicato dai singoli Comuni interessati, all'esito della ricognizione effettuata dal Servizio "Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni

sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità" della Regione con richiesta a mezzo pec prot.n.0048622 del 08/03/2018;

Dato atto, quindi, che gli assegnatari conseguiranno le sedi *sub judice* in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall'esito dei giudizi pendenti e che pertanto, analogamente a come è stato fatto in altre Regioni, ognuna delle sedi *sub judice* è assegnata al vincitore sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito del giudizio pendente;

Considerato che, ai fini dell'assegnazione, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha chiarito, con nota prot n. 2385 del 02.04.2015, che il candidato vincitore (ivi compresi quelli che hanno partecipato per la gestione in forma associata) in due regioni può divenire titolare di una sola farmacia e deve, pertanto, scegliere in quale regione accettare la sede assegnata;

Tenuto conto che nell'occasione, è stato specificato dal Ministero che la possibilità di divenire titolare di due sedi farmaceutiche appare chiaramente in contrasto con la vigente normativa in tema di titolarità di farmacie, posto che l'art. 112 del R.D. 1265/1934 dispone che è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona;

Dato atto, quindi, che, il vincitore del concorso in due diverse regioni deve scegliere di quale sede farmaceutica intende divenire titolare;

Tenuto conto che il richiamato art. 11, comma 7, del D.L. 1/2012 ha previsto che, "ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti" e che, "ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni (n.d.r. termine ridotto a tre anni, per effetto dell'art. 1, comma 163, della legge 124/2017) fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità";

Considerato, altresì, il parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 3 gennaio 2018 n.69, reso su richiesta dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, in merito al concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della gestione societaria e sul relativo regime di incompatibilità;

Precisato che, con riferimento alla titolarità delle farmacie oggetto del presente concorso straordinario:

- nel caso dei partecipanti in associazione, l'autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro indiviso, e ad essa viene applicata la regola che la stessa è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona, per ciò intendendosi anche la persona "fisica" formata in modo plurimo, cioè in associazione, e che quindi ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, e ciò per tre anni;
- che l'obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell'autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per 3 anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella sede vinta;

Rilevato che i vincitori delle sedi in assegnazione con il primo interpello sono risultati essere tutti concorrenti che hanno partecipato al concorso in forma associata;

Dato atto che:

- l'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa, a:
 - non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 3 anni nel caso di partecipazione in associazione:
 - non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero:
- il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dalla ASL, ai sensi della richiamata legge regionale 11/2015, al momento della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie;
- nei 180 giorni successivi alla notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dalla ASL l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e che, diversamente, decadranno dall'assegnazione;
- in qualunque momento successivo all'assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l'assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in associazione – decadono dall'assegnazione della sede data con il presente concorso;

Considerato che, al fine di rendere certa la conoscenza della causa di decadenza di cui al capoverso che precede da parte di tutti gli assegnatari, è opportuno prevedere la sottoscrizione da parte di ogni componente l'associazione di una dichiarazione di accettazione della sede consapevole della decadenza della stessa in caso di accertamento di altra titolarità/sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assegnatari; (N.B. Valutare se necessario)

Dato atto inoltre che:

- la procedura di interpello delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la Piattaforma tecnologica ed applicativa unica realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 13/05/2018 alle ore 18:00 del 18/05/2018;
- le sedi disponibili per il primo interpello sono state n. 39;
- n. 1 candidatura (posizione 31 in graduatoria) è stata esclusa dall'interpello per accertata carenza di requisiti;
- la procedura di interpello ha conseguentemente interessato i farmacisti che si sono collocati nelle prime 40 posizioni della graduatoria pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria Serie Avvisi e Concorsi n.3 del 17/01/2017;
- hanno correttamente partecipato all'interpello 31 farmacisti, mentre i restanti 8, tra quelli interpellati, non hanno partecipato all'interpello stesso e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso;
- la procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la medesima Piattaforma, dalle ore 18:00 del 28/05/2018 alle ore 18:00 del 12/06/2018 e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell'accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/00;
- la procedura di accettazione ha interessato le 31 candidature che avevano correttamente partecipato alla precedente fase dell'interpello, di cui:
 - n. 4 non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata risposta) e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso;
 - n. 3 hanno partecipato alla procedura di accettazione ma hanno rifiutato la sede proposta e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso:
 - n.24 hanno partecipato alla procedura di accettazione ed hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalle ricevute di accettazione generate e protocollate dalla piattaforma web ministeriale e pertanto si rende necessario procedere alla formale assegnazione agli stessi della sede farmaceutica accettata;

Ribadito che, ai sensi dell'art. 6 del bando, per le candidature in forma associata l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti i componenti la candidatura:

Dato atto che le sedi farmaceutiche non assegnate con il presente provvedimento saranno successivamente assegnate secondo le previsioni di cui all'art. 11 lettera d) del bando di concorso;

Dato atto che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, la ASL dovrà comunicare alla Regione:

- l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni, fatte salve le oggettive esigenze di proroga che devono essere debitamente documentate (art.11 del bando);
- l'eventuale provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia;

Ritenuto di rendere noto che il ricorso che risultava pendente sulla sede n. 11 del Comune di Spoleto è terminato con dichiarazione di perenzione, come comunicato dal Comune di Spoleto con nota pec prot: AOO.SPO.28/05/2018.0032333, acquisita al protocollo della Regione con n.: 0110135-2018 - E-del:29/05/2018;

Richiamata l'attenzione dei Comuni in cui sono ubicate le sedi non assegnate con il primo interpello e che alla precedente ricognizione risultavano ancora *sub judice*, a comunicare tempestivamente alla Regione l'esito dei giudizi pendenti, al fine di aggiornare le informazioni sulle sedi che verranno assegnate con il secondo interpello;

Richiamata, altresì, l'attenzione dei Comuni in cui sono stati istituiti dispensari farmaceutici in una delle sedi farmaceutiche assegnate con il presente atto sulla necessità di disporre la chiusura del dispensario stesso in concomitanza dell'apertura della nuova farmacia, essendo

venuto meno il presupposto di cui all'art. 1, L. 8/3/1968, n. 221, come sostituito dall'art. 6 della L. 8/11/1991. n. 362:

Ritenuto, infine, opportuno sensibilizzare i Comuni affinché, a tutela dei vincitori, forniscano il necessario supporto nell'individuazione dei locali in cui ubicare le farmacie, con particolare riguardo alle sedi farmaceutiche di cui non è chiaramente specificata la delimitazione territoriale, al fine di consentirne l'apertura entro i termini previsti dal bando;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

II Dirigente DETERMINA

- di assegnare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, ai candidati vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito al primo interpello, **elencati nell'Allegato A** della presente determinazione, le sedi farmaceutiche a fianco degli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall'art. 13 del bando;
- 2. di escludere dalla procedura concorsuale le candidature indicate **nell'allegato B**, per mancata risposta all'interpello o alla procedura di accettazione o per espressa rinuncia della sede proposta attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma ministeriale;
- di dare atto che, con riferimento alle sedi farmaceutiche istituite con provvedimenti avverso i quali sono stati proposti ricorsi giurisdizionali, esse sono assegnate ai candidati che le hanno accettate, sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito dei relativi giudizi pendenti;
- 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del bando, in caso di partecipazione in forma associata l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti gli altri componenti l'associazione medesima;
- 5. di informare i farmacisti assegnatari, che hanno partecipato al concorso tutti in forma associata, che l'autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro indiviso, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia;
- 6. di informare, inoltre, i farmacisti assegnatari che:
 - l'art. 8 della legge 362/1991 (*Gestione societaria: incompatibilità*) stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile, tra l'altro, con la posizione di titolare di altra farmacia;
 - l'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa, a:
 - non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;
 - non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
- 7. di dare atto che le eventuali rinunce successive al presente provvedimento di assegnazione effettuate da un solo co-titolare comportano la decadenza dell'autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;
- 8. di informare, altresì, i farmacisti assegnatari che, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11 comma 7 del DL 1/2012, dovrà essere costituita una società di persone optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L.362/91, come novellato dalla L. 124/2017, e che la società potrà essere costituita esclusivamente tra gli stessi vincitori in forma associata;
- 9. di dare atto che:
 - i farmacisti assegnatari devono procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto all'indirizzo pec degli stessi (o, in mananza, tramite raccomandata A.R.), fatte salve oggettive esigenze di

- proroga che devono essere debitamente documentate. Il suddetto termine, stabilito nel bando (art.11), vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi *sub judice*;
- il provvedimento di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, è disposto dalla ASL competente per territorio, ai sensi dell'art. 241 delle L.R. 11/2015;
- di informare i farmacisti assegnatari che il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dalla ASL al momento della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità;
- 11. di avvisare i farmacisti assegnatari che in qualunque momento successivo all'assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l'assegnatario stesso e i co-assegnatari decadono dalla assegnazione della sede data con il presente provvedimento;
- 12. di notificare il presente atto agli assegnatari delle sedi farmaceutiche indicati nell'Allegato A tramite PEC o, in caso di mancata disponibilità di un indirizzo PEC valido, mediante Raccomandata con Avviso di Ricevimento:
- 13. di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al modulo di cui all'allegato C, che dovrà essere trasmessa al Servizio Accreditamento e Valutazione di Qualità della Regione Umbria e dovrà essere allegata, in copia, alla richiesta di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia da inviare alla ASL;
- 14. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni e alle ASL della Regione;
- 15. di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, i Comuni in cui sono ubicate le sedi assegnate e le ASL della regione circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura delle farmacie, avvisando che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, la ASL dovrà comunicare alla Regione:
 - l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni (fatte salve le proroghe motivate);
 - l'eventuale provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia;
- 16. di riepilogare **nell'Allegato D** della presente determinazione lo stato di assegnazione delle 39 sedi farmaceutiche oggetto del primo interpello;
- 17. di dare atto che sono disponibili per il secondo interpello le sedi farmaceutiche indicate nel suddetto Allegato D non assegnate con il primo interpello, quelle non aperte entro il termine dei 180 giorni (fatte salve le proroghe motivate) nonché le sedi farmaceutiche che entro la data di avvio del secondo interpello si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari, come indicato all'art. 11 lettera d) del bando di concorso:
- 18. di impegnare i Comuni in cui sono ubicate le sedi non assegnate con la presente determinazione e che alla precedente ricognizione risultavano ancora sub judice, a comunicare tempestivamente alla Regione l'esito dei giudizi pendenti, al fine di aggiornare le informazioni sulle sedi disponibili per il secondo interpello;
- di ritenere il presente atto validamente notificato ai candidati esclusi dalla procedura concorsuale indicati nell'allegato B, con la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel portale istituzionale della Regione Umbria;
- 20. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel portale istituzionale della Regione Umbria;

Perugia lì 20/06/2018

L'Istruttore Gianni Giovannini

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 20/06/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa Il Responsabile Gianni Giovannini

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 20/06/2018

II Dirigente

Gianni Giovannini Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

7 del 20/06/2018 segue atto n. 6445